

manifatturati e mercanzie col godimento di tutti i diritti, privilegi ed esenzioni di navigazione e commercio acquistati dagli abitanti, sottomettendosi alle leggi, ai decreti ed usi stabiliti. È però inteso che il commercio di cabottaggio sarà sottomesso a' suoi particolari regolamenti (art. 2.° e 3.°).

È ugualmente convenuto che ogni specie di prodotti, oggetti manifatturati o mercanzie provenienti da un paese straniero, e che possono essere legalmente importati agli Stati Uniti sovra i bastimenti di questa nazione, potranno del pari essere importati sovra navigli brasiliani, senza ch'è sieno percepiti diritti diversi o maggiori sul tonnello e sul carico, sia l'importazione fatta sui bastimenti di una nazione o su quelli dell'altra. Ogni articolo che può essere liberamente esportato o riesportato da uno dei due paesi co' propri navigli in qualche porto straniero, potrà egualmente essere esportato o riesportato su quelli dell'altra, soggetto agli stessi balzelli ed alle stesse tasse. Un bastimento sarà considerato brasiliano allorchando il proprietario ed il capitano saranno sudditi del Brasile e le sue carte saranno in regola (art. 4.°).

Non sarà imposto alcun balzello diverso o maggiore per l'importazione agli Stati Uniti di prodotti od oggetti di manifatture del Brasile di quelli che sono o che saranno percepiti per simili articoli provenienti da qualche altra nazione straniera. La stessa convenzione è applicabile agli articoli d'importazione dagli Stati Uniti al Brasile ed a quelli di esportazione da uno all'altro paese (art. 5.°).

Tutti i commercianti, capitani di navigli e gli altri cittadini e sudditi delle due parti avranno il diritto di agire a loro piacimento ne' loro proprii affari per ciò che concerne la consegna o la vendita delle loro proprietà e mercanzie ed il carico o discarico dei loro navigli, nei porti o piazze soggette alla giurisdizione di ciascun paese, e saranno trattati come cittadini o sudditi della nazione appo cui risiederanno, o collocati almeno sul piede di eguaglianza colla nazione la più favorita (art. 6.°).

I cittadini ed i sudditi di ciascheduna delle parti contraenti non saranno soggetti ad alcun *embargo*, nè detenzione, come pure i loro vascelli, carichi, mercanzie ed effetti, per causa di qualche spedizione militare, di qualche pub-